



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo n°7 - Tel 0722 78106 - 78225 fax 78544

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 data 04-12-2013	OGGETTO: Integrazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.09.2012
--	--

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattro** del mese di **dicembre** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei signori:

LATTANZI ALFONSO	Assente	Sindaco
SILVI MARCHINI STEFANO	Presente	Consigliere
D'ANTONIO ANDREA	Presente	Consigliere
MAZZOCCHETTI DANIELE	Presente	Consigliere
ROSSI GUALBERTO	Assente	Consigliere
CASALI PIERO	Presente	Consigliere
GABRIELLI DANIELE	Presente	Consigliere
PISANI EDDA	Presente	Consigliere
NANNI MILVA	Presente	Consigliere
BALDACCI ROBERTA	Presente	Consigliere
SEVERINI ALFREDO	Assente	Consigliere
PIDALA' MARIA	Assente	Consigliere
LIVI ROBERTO	Presente	Consigliere

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assessore esterno:

POMPEI ILENIA	P
----------------------	----------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SANDRA MICHELORI.

La seduta è Pubblica ed aperta agli interventi dei rappresentanti degli Organi Istituzionali presenti.

Nominati gli scrutatori

MAZZOCCHETTI DANIELE

PISANI EDDA

LIVI ROBERTO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

Il Vice Sindaco- Presidente informa che verrà anticipata la trattazione dell'argomento posto al n.15 dell'o.d.g. della seduta, in quanto propedeutico all'argomento di cui al punto n. 8.

Quindi illustra l'argomento, precisando che la Giunta Municipale ha valutato l'opportunità, concessa l'altro ieri da una modifica normativa, di contemplare nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, anche l'esenzione dall'imposta per gli immobili che sono concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado , genitori/figli, figli/ genitori, come propria abitazione principale.

Vengono poi chieste alcune delucidazioni, in particolare circa la decorrenza delle modifiche introdotte.

Terminata la trattazione, il Vice Sindaco pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra predisposta;

Sentita l'illustrazione del Vice Sindaco, come sopra in sintesi riportata;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto: “
Integrazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ,
approvato con delibera di C.C. n.20 del 26/09/2012”;

Inoltre, stante l'urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4° comma – del
D.Lgs.n.267/00.-

OGGETTO: Integrazione regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.09.2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Su iniziativa del Sindaco è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione del bilancio, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO l'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTO l'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;

CONSIDERATO che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dal sopra indicato articolo, per quanto riguarda le modalità applicative del tributo, la definizione della base imponibile e delle aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti adottabili dai Comuni, l'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura dell'entrata, prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato dai contribuenti sarà di spettanza esclusiva del Comune, con l'unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard;

CONSIDERATO che con gli artt. 1 e 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte ulteriori modifiche all'impianto normativo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2013, con particolare riferimento all'esenzione dall'imposta delle abitazioni principali e relative pertinenze per il primo semestre 2013, poi confermata anche per il secondo semestre, alla reintroduzione della possibilità per il Comune di equiparare all'abitazione principale l'immobile concesso in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale ed all'introduzione di altre agevolazioni/esenzioni;

VISTO l'art. 8, comma 2 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che *«per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»*;

RITENUTO, alla luce delle modifiche normative introdotte nel corso del 2013, di dover aggiornare il regolamento di disciplina dell'Imposta municipale propria approvato dal Comune per l'anno 2012 con delibera di C.C. n. 20 del 26/09/2012 ;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Responsabile del Settore Amministrativo /Finanziario;

SI PROPONE

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al vigente Regolamento che disciplina l'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 26/09/2013 e che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il regolamento così come modificato ed integrato avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di stabilire che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- 4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;
- 5) di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti di legge.-

Integrazione al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.09.2012

ART. 11 BIS

A decorrere dal 1° luglio 2013 costituisce abitazione principale, ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1 del D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013, l'unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, sulla base della definizione dettata dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata e , supportata da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa e comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Li 26.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DANILO GUERRA

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto: si esprime parere Favorevole

Li 26..12013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
DANILO GUERRA



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo , 7 – 61014 MONTECOPIOLO (PU)

Tel . 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413
E-Mail: comune.montecopiolo@provincia.ps.it – PEC:comune.montecopiolo@emarche.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA .-

(integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 04.12.2013)

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale Propria, stabilita in via sperimentale dall'art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011 e del D.Lgs.n.504 del 30/12/1992, per quanto espressamente richiamato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 2 – Abitazione principale: definizione

1. E' considerata abitazione principale per espressa disposizione normativa l'unità immobiliare censita in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ha la propria dimora abituale e la residenza anagrafica.
2. E' equiparata all'abitazione principale, per espressa disposizione normativa, l'abitazione adibita a casa coniugale, posseduta da soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della stessa.
3. E'altresi equiparata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. E' inoltre equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Montecopiolo, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente stesso; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in Comuni diversi, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente stesso.
5. Non possono essere considerate assimilabili all'abitazione principale altre categorie di immobili, non espressamente indicate dalla Legge o dal presente Regolamento.

Art. 3 - Pertinenza dell'abitazione principale

1. Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare catastalmente classificata nelle categorie C/6, C/2, C/7 nel limite massimo di una sola unità per ciascuna categoria catastale, anche se ubicata al di fuori dello stesso edificio o complesso immobiliare e, comunque, che rispetti i seguenti requisiti:
 - sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione;
 - vi sia identità tra il soggetto passivo di imposta dell'abitazione ed il soggetto passivo di imposta della pertinenza;
 - non siano svolte all'interno dell'immobile attività economiche di alcun genere.
2. La qualificazione di pertinenza consente di beneficiare della stessa aliquota prevista per l'abitazione principale, nonché della parte di detrazione che non ha eventualmente trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale stessa.

Art. 4 – Aree fabbricabili: definizione.

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nello strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art.5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale, con idoneo provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una Commissione, chiamando a parteciparvi i Responsabili dell'Ufficio Comunale Tributario, Urbanistico ed eventuali componenti esterni. Se costituita, il Consiglio Comunale prima di determinare i valori di che trattasi dovrà sentire il parere della Commissione.
2. Non si dà luogo ad accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1.
3. Non si dà altresì luogo ad alcun rimborso nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello stabilito ai sensi del comma 1.

Art. 6 – Fabbricati oggetto di interventi edilizi.

1. Le disposizioni di cui all'art.5 si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3 – comma 1, lett. c), d), f) del D.P.R. n° 380/2001;
2. Nei casi di cui al comma 1, il calcolo come "area fabbricabile" decorre:
 - interventi soggetti a S.C.I.A.: dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se richieste;
 - interventi soggetti a D.I.A.: decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se richieste;
 - interventi soggetti a Permesso di Costruire: dalla data di comunicazione di inizio lavori.

3. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero gli interventi sottoposti ad attività edilizia libera o Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.).
4. Le unità immobiliari ultimate sono soggette all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata.
5. Nel periodo di esecuzione degli interventi edilizi il contribuente non potrà in alcun caso beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati non ultimati lasciati grezzi e censiti nelle categorie catastali provvisorie F/03 (unità in corso di costruzione) o F(04 (unità in corso di definizione).

Art. 7 – Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente

1. Non è autonomamente assoggettata ad imposta l'area che è destinata in modo durevole a pertinenza di un fabbricato esistente, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.
2. L'area pertinenziale costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria e, in questo caso, si applicano le disposizioni dettate dal precedente art.6.

Art. 8 – Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: qualifica.

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge n.9 del 09.01.1963 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, non spettano agevolazioni nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica o altra forma associativa.

Art. 9 – Terreni agricoli

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i terreni agricoli situati all'interno del Comune di Montecopiolo, ai sensi dell'art.15 della legge n.987/1987 come da allegato alla Circolare Ministeriale n.9 del 19.06.1993 (art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs. n.504/92).

Art.10 – Fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Per fabbricato strumentale all'attività agricola si intende l'unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio di una delle attività previste dall'art.9 – comma 3bis del D.L. n.557 del 30.12.1993.convertito con modifiche dalla legge n.133/1994.
2. Le unità immobiliari di cui al comma 1 dovranno obbligatoriamente essere iscritte al catasto fabbricati, nell'apposita categoria catastale D/10.

3. In deroga a quanto prevista dal comma 2, può essere altresì considerato strumentale all'attività agricola il fabbricato censito in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), destinato ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell'azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
4. Sono tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9 – comma 8 del D.Lgs. n.23/2011.

Art.11 – Esenzioni – Detrazioni – Riduzioni – Aliquote.

1. Le esenzioni, le detrazioni, le riduzioni e le aliquote relative all'Imposta Comunale Propria saranno determinate e/o modificate in base alle normative di legge.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art.7 del D.Lgs.n.504/ 92, relativamente agli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale

Art.11 bis - Comodato d'uso

- 1 A decorrere dal 1° luglio 2013 costituisce abitazione principale, ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1 del D.L. 102/2013, convertito in legge 124/2013, l'unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, sulla base della definizione dettata dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata e , supportata da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa e comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

Art.12 – Dichiarazioni – Denunce.

1. Ai fini dell'applicazione di particolari agevolazioni non espressamente previste dalla legge, al soggetto interessato può essere richiesto di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva, a pena di decadenza del beneficio agevolativo.

Art.13 - Versamenti – Riscossioni- Ravvedimenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta nei termini e con le modalità previste per legge.
2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:
 - i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso;
 - i versamenti erroneamente accreditati a favore di altro Comune, purché ne venga richiesto allo stesso il rimborso ed il contestuale riversamento della somma nelle casse del Comune di Montecopiolo.
5. In caso di omesso, parziale, tardivo versamento, l'imposta può essere versata con l'applicazione delle sanzioni ridotte, come previsto dall'art.13 del D. Lgs. n. 472/ 1997 (Ravvedimento Operoso), entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Art.14 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nel caso in cui il mancato accredito dell'imposta al Comune competente derivi da un errore di rendicontazione della delega F24 da parte dell'intermediario (Istituto bancario o ufficio postale) il rimborso non potrà essere richiesto direttamente al Comune. Il contribuente dovrà richiedere all'intermediario stesso di attivare l'apposita procedura di correzione della delega F24, prevista dalla convenzione siglata tra Agenzia delle Entrate ed Associazione Bancaria Italiana.

Art.15 – Attività accertativa di controllo

3. Per l'attività di controllo, la Giunta Comunale, per mezzo del Funzionario Responsabile dei Tributi, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti la lotta all'evasione.
4. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo, la Giunta Comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Art.16 – Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi.

1. In relazione al disposto dell'art.3 comma 57 della L. n.662 del 23.12.1996 è facoltà dell'Ente istituire un Fondo Speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche , per il potenziamento temporaneo dell'Ufficio stesso, nonché per l'eventuale attribuzione di compensi incentivanti.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato annualmente con l'accantonamento di una somma non superiore allo 0,50% delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria.

Art.17 – Disposizioni finali

1. Laddove il presente regolamento preveda il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi comunque denominati, da parte di altre pubbliche amministrazioni nonché la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata di più enti, il Comune procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.
2. Il Responsabile di procedimento, laddove il presente regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l'adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenere utilità o servizi da parte del Comune, dovrà richiedere direttamente agli altri uffici dell'Ente competenti per materia il rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza richiedere agli interessati ulteriori adempimenti.

Art.18 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.-

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
F.to STEFANO SILVI MARCHINI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SANDRA MICHELORI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi dal 09-12-2013 al 24-12-2013 (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);

E' copia conforme all'originale.

Lì 09-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Guerra Danilo

ESECUTIVITA'

Il presente atto:

E' stato Dichiarato immediatamente eseguibile il 04-12-2013

E' divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to Guerra Danilo
